



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile

Il Giudice Designato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **3.2.2017** nel procedimento iscritto al
R.G.;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- **vista** la richiesta avanzata dalla Questura di Torino in data 02/02/2017 di convalida del trattenimento presso il C.I.E. (Centro di Identificazione e di Espulsione) "Brunelleschi" di Torino del sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] (GEORGIA) in data [REDACTED] cittadino Georgiano, [REDACTED];
- **rilevato** che il sig. [REDACTED] ha fatto ingresso al C.I.E. in data 27.1.2017 in forza di provvedimento del Questore di Bari in data 26.1.2017, in esecuzione del decreto di espulsione dal territorio nazionale disposto dal Prefetto di Bari in pari data;
- **rilevato** che il sig. [REDACTED] ha presentato domanda di protezione internazionale in data 31.1.2017 e che, a seguito della presentazione di tale domanda, il Questore di Torino ha disposto il trattenimento del richiedente ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142/2015 con provvedimento in data 31.1.2017;
- **rilevato** che risultano rispettati i termini previsti dall'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142/2015;
- **considerato** che la richiesta di convalida è motivata con l'avvenuta presentazione in data 31.1.2017 di domanda di protezione internazionale e con la necessità di consentire l'espletamento della relativa procedura;
- **considerato** che allo stato attuale si è pertanto in attesa dalla decisione della Commissione Territoriale competente;
-
- **ritenuto** che non sono ravvisabili ingiustificati ritardi nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale;
- **rilevato** che l'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 142/2015, prevede testualmente quanto segue:
"2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:
 - a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95;*



b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

- **rilevato** che l'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142/2015, prevede testualmente quanto segue:
“3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione.”;
- **ritenuto** che il caso in esame non può sussumersi in alcuna delle previsioni di cui all'art. 6, comma 2°, lettere a), b), c) e d), D.Lgs. n. 142/2015;
- **ritenuto**, infine, che il caso in esame non può neppure sussumersi nella nuova previsione di cui all'art. 6, 3° comma, D. Lgs. n. 142/2015, e ciò alla luce di quanto dichiarato nel corso dell'esame dal Richiedente asilo il quale ha spiegato che la sua presenza in Italia è dovuta, inizialmente, al tentativo di far curare il proprio padre, affetto da carcinoma, presso l'ospedale di Bari, e, poi, per tentare di avere a mezzo della procedura di gravidanza assistita un figlio dalla propria moglie.

Ha, inoltre, spiegato di avere, sin dal 2012, abitato a Bari presso l'abitazione del fratello, ove vivono anche la loro madre, la moglie del fratello e due loro neonate: i primi tre tutti in regola con il permesso di soggiorno.

Ha, ancora, riferito di non aver mai richiesto in precedenza il permesso di soggiorno o la protezione internazionale, in quanto, non parlando e non comprendendo l'italiano, era rimasto confuso dalle varie informazioni fornitegli da familiari e conoscenti, non capendo a quale autorità dovesse rivolgersi e che cosa a queste chiedere. Infine, ha spiegato che l'assenza di richiesta di una qualche forma di regolarizzazione era anche dovuta alla circostanza di essere stato assorbito nella gestione della patologia tumorale del proprio padre – ora defunto – e nella procedura di gravidanza assistita cui si è sottoposto insieme alla propria moglie per cercare di avere il loro primo figlio.

Le dettagliate e precise informazioni fornite dal Richiedente asilo appaiono del tutto credibili anche perché assolutamente prive di contraddizioni.

In questo contesto probatorio – non contraddetto da altre emergenze istruttorie – la circostanza che il Richiedente asilo abbia effettuato la richiesta di asilo solo allorquando condotto



presso il C.I.E. di Torino non può considerarsi più un indice univoco della strumentalità di cui parla l'art. 6, comma 3°, Decr. Legsl. n. 142/2015.

Per contro, le circostanze che, sin dal maggio del 2012, epoca di arrivo del in Italia, costui non abbia commesso alcun reato, che costui non sia stato, in precedenza, oggetto di altro procedimento di espulsione, da lui non osservato, e che costui abbia sempre convissuto con parenti con regolare permesso di soggiorno, depongono nel senso di ritenere che la sua richiesta di asilo non sia motivata da finalità elusive della disciplina sull'immigrazione, ma dalla sua genuina volontà di volersi regolarmente stabilire nel territorio dello Stato italiano per continuare la propria convivenza con i suoi più stretti familiari, già da tempo regolarmente presenti in Italia.

In definitiva, la valutazione della sussistenza o meno della "strumentalità" di cui parla l'art. 6, comma 3°, del Decr. Legsl. n. 142/2015, non può mai essere effettuata, decontestualizzandola da quelle che sono le complessive emergenze dell'istruttoria condotta, ivi comprese le acquisizioni indiziarie o probatorie ricavabili da un attento ed approfondito esame del Richiedente.

Si ritiene, quindi, che – nel caso di specie – la vicenda sub iudice non possa sussumersi nel comma 3°, dell'art. 6 succitato.

P.Q.M.

NON CONVALIDA

il provvedimento di trattenimento del Questore di Torino in data 31.1.2017 presso il locale C.I.E nei confronti del sig. [REDACTED], ai sensi dell'art.6 D.Lgs. n. 142/2015;

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza e per gli adempimenti di competenza.

Torino, li 03/02/2017 .

Il Giudice

MARCO F.G. BATTIGLIA



